

Deposito temporaneo di rifiuti: il Mase attraverso l'istituto dell'interpello definisce la nozione di “luogo di produzione”

Con l'interpello, emesso ex articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, n.192206 del 22 ottobre 2024 il Ministero dell'Ambiente fornisce chiarimenti in merito all'applicazione dell'istituto del deposito temporaneo ex art.185-bis del Dlgs.152/06 ai rifiuti derivanti da attività artigianali eseguiti su impianti tecnologici ed edifici e dell'applicazione del comma 19 dell'art.193 del medesimo decreto; l'istanza di interpello viene presentata dalla Provincia di Cuneo che chiede se le attività artigianali eseguite sugli edifici, come i lavori di manutenzione, modifica, riparazione, riqualificazione e simili, svolte da artigiani, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo, idraulici, lattonieri, elettricisti, carpentieri, muratori, falegnami, piastrellisti, imbianchini, serramentisti, etc, possano considerarsi attività di manutenzione e piccoli interventi edili ai sensi dell'art 193, comma 19, del T.U. ambientale e se nell'ipotesi di cui al citato articolo 193, comma 19, sia ammesso l'allestimento di un deposito temporaneo dei rifiuti presso la sede legale o operativa del professionista/artigiano che ha svolto il lavoro.

Il Mase dopo aver in premessa richiamato il sistema normativo vigente ovvero la definizione di deposito temporaneo di cui all'art.185-bis, comma 1, del Dlgs 152/06, l'art.193, comma 19, relativo al formulario trasporto dei rifiuti, la circolare Mite n.51657 del 14/5/2021 recante criticità interpretative ed applicative-chiarimenti, precisa che il legislatore ha individuato nel dettaglio quali siano le condizioni da rispettare affinché possa essere effettuato il raggruppamento dei rifiuti, come deposito temporaneo prima della raccolta, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento. Una delle condizioni essenziali per il deposito temporaneo, espressamente prevista al comma 1, lettera a) del citato articolo, dispone che tale deposito può essere allestito nel luogo dove i rifiuti sono prodotti intendendo l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti, ponendo un'unica eccezione per gli imprenditori agricoli di cui all'art.2135 del codice civile.

In considerazione delle difficoltà espresse da talune categorie di operatori di poter effettuare il deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti, sia dovute all'assenza di spazi sufficienti a garantirne la gestione, sia per la tipologia di attività svolta e le esigue quantità prodotte, con il D.lgs n.116/2020, il legislatore ha introdotto una apposita deposizione al comma 19 dell'articolo 193 del testo unico ambientale, che consente di considerare i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Il medesimo comma 19 dispone altresì che, nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dei suddetti rifiuti, dal luogo di effettiva produzione alla sede, deve essere accompagnato dal documento di trasporto (DDT), in alternativa al formulario di identificazione. In tale ultima circostanza, il documento di trasporto deve contenere l'attestazione del luogo di effettiva produzione, la tipologia e la quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o del volume nonché il luogo di destinazione.

Questa disciplina ha avuto quale obiettivo quello di introdurre un regime semplificato in ragione della specificità delle attività esercitate da alcuni operatori e di assicurare che i rifiuti dalle stesse prodotte non confluissero, in modo indifferenziato, nel ciclo di gestione di quelli urbani, ma fossero correttamente gestiti.

Il legislatore ha quindi previsto, nell'ambito dello svolgimento delle attività richiamate nell'art.193, comma 19, la possibilità per gli operatori di portare i rifiuti derivanti dalle loro attività presso i luoghi ove sono allestiti gli specifici depositi, così da provvedere successivamente al loro recupero o smaltimento.

Tale opportunità è comunque ammessa solo nei casi di quantitativi limitati di rifiuti, che tuttavia non sono espressamente determinati dalla disposizione in esame. Sul punto viene richiamato quanto già indicato nella circolare n.51657 del 14 maggio 2021 del Ministero: "sulla base delle disposizioni vigenti, occorre quindi valutare le fattispecie di caso in caso sulla base delle concrete circostanze, della tipologia dell'attività svolta e dei rifiuti prodotti.

In conclusione, in considerazione di quanto sopra esposto, è possibile osservare che mentre l'articolo 185-bis del Dlgs 152/06 dispone le condizioni generali per l'allestimento del deposito temporaneo prima della raccolta presso il luogo di produzione dei rifiuti, la disposizione di cui all'articolo 193, comma 19, del medesimo decreto legislativo, prevede una *fiction juris* sul luogo di produzione dei rifiuti delle attività di manutenzione, come sopra descritte, che consente il trasporto e il deposito temporaneo degli stessi rifiuti presso la sede legale o operativa dell'operatore che svolge l'attività nei limiti prescritti dalle citate norme.

In definitiva, secondo i chiarimenti forniti dal Mase attraverso l'interpello in commento, anche l'artigiano che esegue piccoli lavori di manutenzione fuorisede può portare i rifiuti prodotti fino alla sua azienda per raggrupparli in attesa del ritiro seguendo un regime semplificato; in tali casi, precisa il Ministero, possono trasportare tali rifiuti senza il documento chiesto dalla normativa sui rifiuti, (Fir), ma con il documento di trasporto merci (DDT).

La risposta del Mase rende chiaro che il regime di favore si estende anche agli artigiani (idraulici, falegnami, elettricisti, carpentieri, muratori, falegnami, imbianchini); resta comunque fermo che è

necessario valutare caso per caso l'effettiva attività svolta dall'artigiano e quantitativi e le tipologie dei rifiuti prodotte; tali rifiuti possono essere poi raggruppati nella sede dell'artigiano come deposito temporaneo.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a

info@bsnconsulting42.it

www.bsnconsulting42.it